



**COMUNE DI PENNABILLI**

**(Provincia di Pesaro e Urbino)**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL RILASCIO DELLE  
AUTORIZZAZIONI PER LA  
SOMMINISTRAZIONE DI  
ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con Delibera di C. C. n° 47 nella seduta del 30.11.2006

**Art. 1**  
**TIPOLOGIA DELL' ATTIVITA'**

Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituite da un' unica tipologia che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti previsti dall' autorizzazione sanitaria e o dalla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 287/91, intestate alla stessa persona o società, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica di cui al punto 1.1 e riporteranno la dicitura " Somministrazione di Alimenti e Bevande ".

Tra gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ( tipologia unica ) sono compresi anche i centri rurali di ristoro e degustazione di cui alla legge regionale 30/02.

**Art. 2**  
**DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Le attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande, in relazione all' attività esercitata ed in conformità dell' autorizzazione sanitaria o alla denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione, assumono le seguenti denominazioni e/o definizioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l' utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service fast food e simili; esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto " pizza ";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell' esercente riguarda l' assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l' attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma quest' ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) per " mensa aziendale " s' intende una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell' azienda stessa

o nell' ente per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre imprese;

- l) per " mensa interaziendale " s' intende una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l' attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la qualificano come attività non aperta al pubblico e deve essere priva d' insegne o elementi tipici dell' attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto ad un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti e bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate.
- m) Per " bar aziendale o " bar interno " s' intende una struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell' azienda stessa o nell' ente per motivi di lavoro o di visita. All' esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l' attività di somministrazione esercitata all' interno;
- n) Per " circoli privati " esercenti la somministrazione s' intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l' attività associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P. S. del Ministero dell' Interno, con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/04/1996 non sono tali gli esercizi che, ancorché asseriti come privati, presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:
- pagamento del biglietto d' ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio senza alcuna formalità particolare di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso,
  - pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinati alla generalità dei cittadini,
  - struttura del locale dove si svolge l' attività, dalla quale si evince l' esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un' attività di natura palesemente imprenditoriale.
- o) per " superficie di somministrazione " s' intende l' area in cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l' area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l' area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili;
- p) per " strutture permanenti ", termine usato a proposito della somministrazione in aree esterne pubbliche o private, s' intendono le strutture che rimangono installate anche nei periodi di non utilizzo. Viceversa, per " strutture temporanee " s' intendono le strutture o gli allestimenti che vengono rimossi nei periodi dell' anno di mancato utilizzo;
- q) per " requisiti igienico-sanitari " occorrenti per l' apertura, il trasferimento o l' ampliamento di pubblici esercizi, s' intendono i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande stabiliti nella legge e nei provvedimenti dell' ASUR.

### **Art. 3**

#### **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le domande di autorizzazione per l' apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate o spedite a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l' autorizzazione.

La domanda deve necessariamente indicare quanto previsto all' art. 5 della legge regionale;

- requisiti morali e professionali
- disponibilità dei locali
- eventuale indicazione del preposto
- autorizzazione sanitaria a Denuncia Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione
- requisiti d' idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.

A seguito della presentazione della domanda del richiedente l' autorizzazione, viene data comunicazione dell' avvio del procedimento.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento richiede l' integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata.

Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell' amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine dei sessanta giorni, inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima. Qualora l' interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata. Dell' avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.

Il responsabile del procedimento, all' occorrenza anche tramite di una conferenza di servizi, ai sensi dell' art. 14 della legge 241/90, verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente.

Decorso 60 giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa s' intende accolta ( silenzio-assenso ).

Gli estremi delle autorizzazioni e delle dichiarazioni d' inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande sono comunicati al Prefetto e al Questore, all' ASUR competente per territorio, alla Camera di Commercio entro trenta giorni dal rilascio.

#### **Art. 4**

### **PROCEDIMENTO PER LE DICHIARAZIONI D' INIZIO ATTIVITA' ( DIA )**

A seguito della presentazione della dichiarazione d' inizio attività da parte dell' esercente, viene dato avvio al relativo procedimento che è disciplinato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla vigente normativa regionale di settore.

#### **Art. 5**

### **ATTIVITA' PREVISTE DALLA DIA**

Le attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all' art. 6 L. R. 30/05 sono le seguenti:

1) Attività di somministrazione svolta presso il domicilio del consumatore

a) somministrazione al domicilio del consumatore

Per somministrazione al domicilio del consumatore si deve intendere l' organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate.

b) domicilio del consumatore

Per domicilio del consumatore si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili.

c) I locali non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico sanitarie.

d) E' comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine ivi installate, fatta eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate.

e) Fatto salvo quanto stabilito ai punti precedenti il comune ha facoltà di regolamentare l'attività di catering all'interno del suo territorio comunque nel rispetto della legge 30/05 e degli indirizzi regionali.

2) Esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni di mezzi di trasporto, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime.

3) Musei, teatri, sala di concerto, cinema e simili.

4) Mense e spacci aziendali, enti, ospedali, case di cura e di riposo e scuole.

Nella fattispecie di cui ai precedenti punti 2,3, nonché al presente punto, l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente.

5) Esercizi polifunzionali di cui all'art. 10 della L. R. 26/99.

6) Esercizi situati all'interno dei centri commerciali.

7) Esercizi in cui la somministrazione alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago.

La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad una attività di intrattenimento e svago, non deve superare il 25% dell'intera superficie del locale esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Sono fatti salve le autorizzazioni e o Dia di cui alla legge 287/91.

8) Esercizi posti nell'ambito degli impianti distribuzione carburanti, di cui all'art. 4, comma 2 della L. R. 15/02.

L'attività di somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione carburanti e quindi deve essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione.

9) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai precedenti punti 3,4,5,6,7,8, nonché al presente punto 9, rispetta i tempi di apertura e chiusura degli stessi.

La somministrazione è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è trasferibile se non con l'intera attività principale.

## **Art. 6 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previo rilascio da parte dell'organo comunale della prescritta autorizzazione.

L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea devono essere indicati sull'autorizzazione.

Le domande per l'autorizzazione temporanea può essere presentata a mano o spedita nel rispetto di una delle seguenti forme:

- Richiesta di autorizzazione, da presentare almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. Il comune, può eventualmente procedere all'istruttoria delle domande pervenute

tardivamente e rilasciare la richiesta autorizzazione, compatibilmente con le esigenze organizzative e le risorse umane disponibili, nel rispetto dei requisiti di legge. Il comune rilascia l' autorizzazione prima dell' inizio dell' attività. In caso di silenzio dell' amministrazione, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l' autorizzazione si intende rilasciata ( silenzio assenso ) ed il richiedente è legittimato all' esercizio dell' attività temporanea della somministrazione nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi, in base alle vigenti disposizioni in materia.

Il richiedente/dichiarante oppure il preposto all' attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti soggettivi ( morali e professionali )

Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative sono richiesti i soli requisiti morali.

L' esercizio dell' attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari di cui alla normativa vigente e al rispetto delle norme di sicurezza; non sono, invece, richiesti i requisiti di destinazione d' uso dei locali e degli edifici.

#### **Art. 7**

### **ATTIVITA' STAGIONALI**

E' facoltà di questo Ente rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale; la apertura o la chiusura obbligatoria in determinati periodi dell'anno solare per uno o più periodi nell'arco dell'anno. Tali periodi, che devono essere riportati sull'autorizzazione, nel complesso non possono essere inferiori a 1 mese o superiori a 7 mesi nell'arco di ciascun anno solare.

#### **Art. 8**

### **VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge.

Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione hanno validità permanente, anche se per le attività stagionali la validità permanente, anche se per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.

Costituiscono eccezione a quanto previsto dal comma precedente le autorizzazioni temporanee la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate.

#### **Art. 9**

### **DISCIPLINA DEI PICCOLI TRATTENIMENTI**

Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, come meglio definiti ai successivi punti.

Vanno intesi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

- a) l'effettuazione di spettacoli ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione

- di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai punti precedenti, in modo tale di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

### **Art. 10**

#### **LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE**

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche e/o superalcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.

Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e/o superalcoliche:

- a) può essere permanente o temporaneo;
- b) può essere adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione, data ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. , per determinati esercizi;
- c) può essere adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti anche dall'assunzione di alcolici.

### **Art. 11**

#### **ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO**

E' consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte su aree pubbliche e/o private, in forma temporanea o permanente da parte degli esercizi di somministrazione già autorizzati.

L'esercizio dell'attività in aree esterne è subordinato in ogni caso al possesso dei requisiti igienico sanitari e al parere obbligatorio della Polizia Municipale in ordine alla viabilità.

### **Art. 12**

#### **ATTIVITA' ACCESSORIE**

Oltre alla attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione consente:

- a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purchè i locali non siano allestiti in modo da configurare una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
- b) limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiore a 100 persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che:
  - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività della somministrazione;
  - non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei

all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;

- non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
- non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.

La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto di ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto di ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti". L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto di ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.

Per l'esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre 100 persone l'esercente, in applicazione dell'art. 19 della Legge 241/90, deve presentare una dichiarazione di inizio attività di piccolo trattenimento ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.. Per l'esercizio degli altri trattenimenti e spettacoli occorre la preventiva autorizzazione di cui agli artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S.

In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi. In particolare per quanto riguarda l'inquinamento acustico disciplinato dalla legge 26.10.1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215, occorre predisporre la "previsione d'impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazioni di inizio attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle autorità di controllo.

In tale DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico e il nominativo del tecnico firmatario. E' fatta salva la possibilità dell'Autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività la "verifica acustica sperimentale" a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti:

- a) per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm 80 muniti di:
  1. certificato di idoneità statica,
  2. certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato o alternativamente, collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato. E' consentito, inoltre, l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora (comunque installati in aree non accessibili al pubblico) dotati di dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico abilitato.
- b) per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.

**Art. 13**  
**MODIFICHE SOCIETARIE**

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggette a comunicazione in cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal Codice Civile.

Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del/i legale/i rappresentante/i deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentante/i. Inoltre il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

**Art. 14**  
**SUBINGRESSO**

Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro 30 giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.

Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente.

Nella comunicazione il subentrante deve indicare :

- gli estremi dell'autorizzazione
- titolo giuridico che dà luogo al subingresso
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L. R. 30/05
- il possesso dell'autorizzazione sanitaria o Dia oppure, in attesa del decorso dei termini di 45 giorni previsti dalla normativa vigente, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti igienico sanitari.

Il subentrante consegna al Comune l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la reintestazione.

Entro 60 giorni dal ricevimento dalla comunicazione, il Comune procede alla reintestazione dell'autorizzazione.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art.8 della legge 30/05, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per 1 anno dalla apertura della successione.

Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti surrichiamati, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendono proseguire l'attività del de cuius devono comunicare al Comune la sospensione dell'attività. La stessa non può essere superiore a quanto previsto dall'art.11 lettera c) della L.R. n.30/05.

In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.

## **Art. 15 GESTIONE DI REPARTO**

Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più di essi ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L. R. 30/05.

Il titolare ne dà comunicazione al Comune entro 30 giorni.

Alla comunicazione deve essere allegata:

- contratto di gestione
- dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali o professionali.

Il Comune prende atto che un determinato reparto di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, è dato in gestione ad un nuovo esercente.

Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme sul lavoro, fiscali, igienico sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità può iniziare l'attività il giorno dopo la comunicazione al Comune.

L'autorizzazione (o DIA) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore ad esercitare l'attività.

Nella fattispecie di gestione di reparto, le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 30/05 si applicano al gestore di reparto.

## **Art. 16 INQUINAMENTO ACUSTICO**

Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico (legge 26/10/1995 n. 447 e D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215) le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutive di atto di notorietà in tal senso.

Negli altri casi, cioè in presenza di sorgenti sonore significative e nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti, occorre predisporre la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico abilitato.

Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione d'inizio attività (DIA), deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.

Nella DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

Nei casi che esulano dal concetto di “piccolo trattenimento” la documentazione riguardante la previsione di “impatto acustico” deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o di dichiarazione inizio attività da presentare, rispettivamente ai sensi degli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S..

### **Art. 17** **REQUISITI MORALI**

I requisiti morali sono quelli previsti dall'art. 5 commi 2,3,4 del D. Lgs. 114/98.

### **Art. 18** **REQUISITI PROFESSIONALI E PREPOSTO**

I corsi professionali svolti ai sensi della normativa previdente alla disciplina regionale sono validi per il riconoscimento del requisito professionale di cui alla L. R. 30/05.

L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA previsto dalla legge 287/91 è valido al fine del riconoscimento dei requisiti professionali. Dette commissioni cessano la loro attività con la costituzione della commissione costituita dalla Giunta Regionale di cui alla lettera e) art. 8 della L. R.30/05.

L'interpretazione autentica della lettera c) dell'articolo 8 della L. R. 30/05 è la seguente: “essere stato iscritto nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al REC”.

I requisiti professionali individuati dall'art. 8 della citata legge regionale devono essere posseduti dal titolare della ditta individuale o in caso di società, associazione ed organismi collettivi dal legale rappresentante o dal preposto all'esercizio.

La figura del preposto è da intendere quale delegato all'attività al fine dell'accertamento del requisito professionale. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere preposto all'esercizio dell'attività per più società, associazioni, organismi collettivi.

### **Art. 19** **AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA'**

L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione al Comune sede dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Comune accerta il rispetto dei requisiti e presupposti di legge in materia igienico-sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza sorvegliabilità, nonché quanto previsto dalla normativa regionale e nei presenti indirizzi.

## **Art. 20** **DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

L'esercizio dell'attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad autorizzazione purché i locali ove sono installati i distributori sono adibiti esclusivamente a tale attività e che siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande.

Se non si verificano le condizioni di cui al comma precedente l'attività tramite apparecchi automatici rientra nella vendita e quindi è soggetta alla disciplina di cui all'art. 17 del D. Lgs. 114/98.

Nei locali adibiti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

## **Art. 21** **CIRCOLI – ASSOCIAZIONI**

Le associazioni ed i circoli privati, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui all'art. 2 del D.P.R. 4/4/2001 n. 235 con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 comma 4 quinquies del T.U.I.R., che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali.

Il Presidente del circolo o dell'associazione privata e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.

Le associazioni ed i circoli debbono inoltrare apposita denuncia di inizio attività, nei termini previsti al successivo comma al fine di poter svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci.

**E' soggetta ad autorizzazione con gli stessi limiti previsti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande in negozi aperti al pubblico.**

Le associazioni ed i circoli di cui al comma 1 presentano al Comune una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 corredata dalla planimetria dei locali, autorizzazione sanitaria o Dia settore alimentare ai fini della registrazione.

Qualora l'attività di cui al comma 1 sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che eserciterà l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

Il gestore presenta al Comune una denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 con le modalità descritte al precedente comma 4 allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente del circolo che attesti l'avvenuto affidamento in gestione a terzi dell'attività di somministrazione e le generalità del gestore.

Le associazioni ed i circoli privati non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui all'art. 3 del D.P.R. 4/4/2001 n. 235 con atto costitutivo o statuto conforme a quanto previsto dall'art. 111 comma 4 quinquies del T.U.I.R. che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, non necessitano del possesso dei requisiti professionali. Il Presidente del circolo e l'eventuale rappresentante designato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo testo unico.

Qualora l'attività di cui al punto 21.7 sia affidata in gestione ad un terzo, occorre che il gestore, che esercita l'attività in regime d'impresa, sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore presenta al Comune la domanda di rilascio dell'autorizzazione con le modalità descritte al precedente punto 21.7 allegando anche dichiarazione del Presidente del circolo di affidamento della gestione dell'attività di somministrazione.

Le associazioni ed i circoli privati aderenti o non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, di cui agli artt. 2 o 3 del D.P.R. 4/4/2001 n. 235 con atto costitutivo o statuto non conforme a quanto previsto dall'art. 111 comma 4 quinquies del T.U.I.R. che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede in cui si svolge l'attività istituzionale, necessitano del possesso dei requisiti morali e professionali.

E' fatto salvo il DPR 235/01 i cui riferimenti legislativi alla legge 287/91 sono da intendersi come sostituiti con quelli alla legge regionale 30/05.

## **Art. 22 ORARI**

Il Sindaco del Comune fissa, con propria ordinanza, il limite giornaliero minimo e massimo di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi.

L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicati in appositi cartelli ben visibili all'interno e all'esterno dal pubblico.

La chiusura temporanea è comunicata al Comune nelle forme e nei tempi previsti dalla stessa amministrazione. E', tuttavia, obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall'esterno.

Il Comune, al fine di tutelare il consumatore, predispone programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune entro una data da stabilire nell'ordinanza il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori.

### **Art. 23 PUBBLICITA' DEI PREZZI**

L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:

- a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio.
- b) Per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.

Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.

I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi, cioè all'art. 14 del D.Lgs. 114/1998 sul commercio e al D.Lgs. 25/02/2000 n.84.

Le previsioni dei precedenti punti si applicano ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

### **Art. 24 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune sede dell'esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa (o DIA).

### **Art. 25 DISCIPLINA SANZIONATORIA**

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 15 della legge regionale 30/05 che richiamano sostanzialmente la disciplina sanzionatoria del T.U.L.P.S.

Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale stabilisce che chiunque esercita l'attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione (DIA) o quando questa sia revocata o decaduta o sospesa o in mancanza dei requisiti professionali e morali è soggetto all'applicazione dell'art.17 bis comma 1 del TULPS: "sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.098,00 (pagamento in misura ridotta € 1.032,00).

Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale stabilisce che per tutte le altre violazioni della legge regionale 30/05 si applica l'articolo 17 bis comma 3: "Sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 1.032,00 (pagamento in misura ridotta € 308,00)"

Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale stabilisce che nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quarter del TULPS.

Le sanzioni sono irrogate dal Comune competente per territorio ed i relativi proventi sono devoluti allo stesso.

## **Art. 26**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, le tipologie di prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali.

I titolari di autorizzazione rilasciata in vigore della legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, purchè l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa, come di seguito:

- l'esercente che intende estendere la propria attività consegna a mano o spedisce comunicazione al Comune competente allegando copia dell'autorizzazione sanitaria o della Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione.
- Il Comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, integra il titolo con l'indicazione della nuova attività.

Le domande, dichiarazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del/i documento/i di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica. I cittadini stranieri devono esibire originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato, cioè, per motivi di lavoro autonomo o di lavoro subordinato o per motivi di famiglia.

E' obbligatorio l'utilizzo della modulistica regionale in luogo della quale può essere utilizzata solo altra modulistica avente medesimi contenuti.

I centri agroalimentari, i mercati all'ingrosso, gli stabilimenti balneari, le università, le mense interaziendali, sono soggetti alla Dia.

Le norme contenute nella legge regionale 30/05 e il presente regolamento non si applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi di settore.

L'attività ricettiva che intende aprire al pubblico è soggetta al rispetto della disciplina sulla somministrazione, degli indirizzi regionali e del presente regolamento.

